

Vigenza della riforma Brunetta nella giurisprudenza dei giudici del lavoro

"Continuano a moltiplicarsi decisioni del giudice del lavoro, secondo le quali il d.lgs 150/2009 risulterebbe, per le parti concernenti l'esercizio dei poteri datoriali e la limitazione alle competenze alla contrattazione collettiva, non ancora applicabile.

Eppure, la quantità delle decisioni non fornisce base per ritenere che l'orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento tra i giudici del lavoro sia corretto e condivisibile. Tutt'altro".

E' l'incipit delll'articolo di Luigi Olivieri Il "tormentone" della vigenza della riforma Brunetta nella giurisprudenza dei giudici del lavoro.

Il testo del documento, pubblicato nel sito, http://www.lexitalia.it/, è consultabile presso il settore.

Valutare salute

Si segnala che si è svolto il 20 gennaio a Roma il convegno sulla diffusione della cultura nelle aziende sanitarie con lo scopo di presentare i risultati del progetto pilota "Valutare salute", avviato in via sperimentale per la valutazione dei dirigenti e del personale delle aziende sanitarie. L'obiettivo prioritario è quello di offrire esperienze ed elementi concreti con la finalità di agevolare le Regioni nel recepimento della riforma Brunetta del pubblico impiego (Decreto legislativo n. 150/2009). Tale progetto è stato effettuato tra la fine di gennaio e i primi di settembre 2010 dal Dipartimento della Funzione pubblica e da Formez PA, che ne ha curato la realizzazione, in collaborazione con la Federazione italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), con il Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana (CEFPAS) e con l'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS). La sperimentazione ha interessato 22 Aziende Sanitarie sul territorio nazionale e l'intera sanità pubblica siciliana (17 Aziende sanitarie); inoltre sono state effettuate più di 4000 valutazioni della performance individuale del personale di comparto e dei dirigenti.

Tale progetto ha permesso di verificare l'impatto del sistema di valutazione e premialità delineato nella Riforma Brunetta e di far emergere le criticità che si possono riscontrare nel mondo sanitario.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

 $\frac{\text{http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2011/gennaio/20012011---riforma-brunetta-presentato-valutare-salute-progetto-pilota-per-la-valutazione-dei-dirigenti-e-del-personale-sanitario.aspx}$

PDL Lazio 13.1.2011, n. 37: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (ARSASIL)".

La proposta di legge prevede la costituzione di un ente dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale e contabile denominato Agenzia regionale per la salute e sicurezza sul lavoro (ARSASIL). L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze, opera con finalità strumentali nei confronti della Regione Lazio per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e collabora, altresì, con le aziende sanitarie locali, con l'Agenzia regionale per la protezione

ambientale, con l'Agenzia regionale per il lavoro, con gli enti locali e con gli altri enti pubblici, nell'osservanza dei rispettivi compiti istituzionali.

E'competenza dell'ARSASIL lo svolgimento delle funzioni di ricerca, di consulenza, di formazione, di informazione, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie finalità, predispone un programma triennale di attività.

L'ARSASIL, in particolare:

- svolge attività di ricerca scientifica;
- promuove e svolge programmi di studio, ricerca e programmi di interesse regionale nel campo della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- partecipa a progetti di attività finalizzata alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul
 lavoro e alla tutela delle malattie negli ambienti di vita e di lavoro, ovvero a programmi di
 studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, esercitando
 inoltre per organismi pubblici e privati, attività di formazione e aggiornamento in materia di
 prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di
 vita e di lavoro;
- fornisce consulenza alla regione in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- svolge attività di consulenza alla Regione per la predisposizione del Piano sanitario;
- promuove convegni e dibattiti tecnico-scientifici a carattere regionale, nazionale e internazionale, partecipando con propri esperti a convegni e dibattiti regionali, nazionali ed internazionali;
- svolge azioni di consulenza, di informazione, di formazione ed assistenza a pagamento alle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché ai lavoratori ed agli organismi paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'articolato prevede inoltre che l'ARSASIL possa attribuire borse di studio e incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione del programma pluriennale di attività. I compiti di indirizzo, controllo e vigilanza sull'ARSASIL sono riservati alla Giunta regionale.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo: http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20137.pdf

Permessi per l'assistenza a familiari disabili, modificata la L.104/92

Tra le molte novità introdotte nell'ordinamento dalla L. 183/2010, c.d. "Collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica", entrata in vigore il 24 novembre 2010, varie modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza alle persone con disabilità in situazione di gravità.

E' stata, quindi, parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e dal decreto legislativo n.151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Tra le principali novità, la restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi, l'eliminazione del requisito della convivenza, la previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e la istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Chiarimenti sulle nuove norme arrivano da due circolari, rispettivamente del Dipartimento della Funzione Pubblica, (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell'INPS, (n. 155 del 3 dicembre 2010). Soggetti aventi diritto

Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. Rispetto alla disciplina previgente, la nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; inoltre si passa dal terzo al secondo grado di parentela.

La legge prevede un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado.

Le circolari chiariscono che l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità

giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

Altro concetto chiarito è quello di "patologia invalidante", che consente l'estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità.

In base al decreto interministeriale 278/00, si possono considerare invalidanti:

le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale

le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Il diritto, previsto dalla L. 104 per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, consiste nella possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.

Circolare Inps n.155/2010:

 $\frac{http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=\%2fcircolari\%2fcircolare\%20numero\%2}{0155\%20del\%2003-12-2010.htm}$

Circolare Funzione Pubblica n. 13/2010:

http://www.innovazionepa.gov.it/media/608472/circolare13-2010.pdf.

Riforma Gelmini e pubblico impiego

Tempi duri per i pubblici dipendenti inclini a dispiegare le proprie energie in favore dello studio, dell'accrescimento culturale e della ricerca ovvero valori fondamentali tutelati anche dall'art. 9 Cost. E per i quali la Repubblica , nell'ottica del legislatore costituzionale, ne "promuove lo sviluppo".

E' l'incipit dell'articolo di Luigi D'Angelo consultabile al seguente indirizzo: http://www.laprevidenza.it/news/documenti/riforma gelmini d angelo/5190.

Indennità di maternità ed enti locali

Si segnala l'articolo di Angelo Trovato "Indennità di maternità ed enti locali".

Incipit:

"Il diritto alla maternità e la correlativa erogazione della dovuta indennità, talvolta, mettono in difficoltà gli enti locali specie se di minor dimensione demografica e al di sotto di 5mila abitanti, sotto una duplicità di profili connessi, sia alle difficoltà di reperire nei bilanci le necessarie risorse aggiuntive, sia alla possibilità di sostituire il personale temporaneamente assente, in relazione alle norme che limitano la spesa per facoltà assunzionali di personale".

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.professioni-

imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/viminale_risponde.html.

Come misurare la performance dell'ente locale

La "*Riforma Brunetta*", di cui al D.Lgs. 150/2009, ha ufficialmente introdotto e applicato nell'ambito della Pubblica Amministrazione alcuni concetti precedentemente appartenenti alla sfera privata, in particolare la valutazione della "performance" aziendale ed individuale.

E' l'incipit dell'articolo di Ciro D'Aries e Alessandro Nonini "Come misurare la performance dell'ente locale", consultabile al seguente indirizzo:

http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/Ente locale.html

Limite dell'8% alla dirigenza a contratto negli enti locali e possibilità di applicare la dirigenza extra rotazionale. Rilievi critici alle delibera 14/2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite

Si segnala l'articolo di Luigi Oliveri "Limite dell'8% alla dirigenza a contratto negli enti locali e possibilità di applicare la dirigenza extra rotazionale. Rilievi critici alle delibera 14/2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite".

Il documento, pubblicato nel sito http://www.lexitalia.it/, è consultabile presso il settore.

Performance, Trasparenza, Qualità dei servizi – A un anno dalla istituzione della CiVIT

La CIVIT ha reso disponibili gli atti relativi agli interventi del seminario tenutosi il 23 marzo 2011, "Performance, Trasparenza, Qualità dei servizi – A un anno dalla istituzione della CiVIT".

- •Intervento Antonio Martone CiVIT
- •Intervento Luciano Hinna CiVIT
- •Intervento Filippo Patroni Griffi CiVIT
- •Intervento Francesco Merloni Università di Perugia
- •Intervento Luisa Torchia CiVIT

- •Intervento Pia Marconi Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
- •Intervento Maurizio Zingoni UPI
- •Intervento Emanuela Stefani CRUI
- •Intervento Carlo Pappagallo CNCU
- •Intervento Cesare Vaciago ANCI

Passato, presente e futuro del danno all'immagine della pubblica amministrazione

Si segnala il commento di Carlo Emanuele Gallo "Passato, presente e futuro del danno all'immagine della pubblica amministrazione".

L'autore esamina la sentenza della <u>Corte Costituzionale 15 dicembre 2010, n. 255.</u> Abstract:

La sentenza della Corte Costituzionale respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del cd. Lodo Bernardo, che limita la possibilità di risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione ai casi in cui vi sia stata sentenza penale di condanna per un delitto nei confronti della pubblica amministrazione, con l'avvertimento che il termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità è sospeso sino alla conclusione del procedimento penale. Ha ritenuto la Corte Costituzionale che questa configurazione della responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione consegua alle condizioni particolari in cui da un lato l'Amministrazione dall'altro gli amministratori e i dipendenti della medesima si trovano e sia in linea con le caratteristiche specifiche di questa responsabilità. La sentenza della Corte Costituzionale segna un punto fermo nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte dei Conti, ma può non precludere del tutto nuove iniziative della medesima.

Il testo del commento, pubblicato nella rivista "Urbanistica e appalti – Ipsoa", è consultabile presso il settore.

Danno all'immagine: risarcimento anche nel caso di reato comune

Si segnala la nota a <u>sentenza 18 marzo 2011, n. 90</u>, Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti: Il danno all'immagine della pubblica amministrazione va risarcito anche in ipotesi di reato comune commesso da pubblici dipendenti.

"In tema di interpretazione dell'art. 17, comma 30 ter.d.l. n. 78/2009, l'art. 17, comma ter d.l. n. 78/2009 va interpretato nel senso che non esclude la tutela del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante da reato comune in quanto l'art. 7 della legge n. 97 del 2001 va interpretato nel senso che la sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna si pone solo quale mera condizione per l'esercizio dell'azione contabile per danno derivante da reato contro la P.A.".

La nota di Nadia Laface è consultabile al seguente indirizzo: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2283

L.R. LOMBARDIA 14.2.2011 N. 2 "Azioni orientate verso l'educazione alla legalità"

La legge concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.

Sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità con l'obiettivo di:

- diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il sistema formativo, con particolare attenzione al fenomeno del bullismo giovanile e delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale;
- contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;
- ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
- svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;
- favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo, compresa la realizzazione di software e giochi didattici;
- favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa, nell'ambito dell'educazione alla legalità svolta dalla Chiesa cattolica, dalle associazioni o dagli enti di culto con i quali lo Stato ha regolato i rapporti .

A tal fine, la Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

Promuove, anche attraverso l'istituto per la ricerca, la formazione e la statistica iniziative formative con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale. Le associazioni interessate che richiedono l'ammissione ai contributi devono:

- documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative
- prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, affermazione dei diritti umani e civili;
- avere già svolto su tali tematiche attività documentabili

Gli istituti scolastici per beneficiare dei contributi devono aver previsto nel proprio piano degli orientamenti formativi uno specifico programma di attività.

E' prevista l'istituzione della "Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime".

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002011021400 002&view=showdoc&iddoc=lr002011021400002&selnode=lr002011021400002

Le ordinanze sindacali

Nell'articolo intitolato "La fantasia al potere: le ordinanze sindacali sull'obbligo di esposizione del crocifisso nelle scuole", a cura di Michele Turazza, laureato in giurisprudenza presso l'università di Ferrara, si affrontano i seguenti aspetti:

- input (ministeriale) e output (le ordinanze creative dei sindaci);
- un secondo input: le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo;
- la fantasia al potere: rassegna di ordinanze sindacali sull'esposizione del Crocifisso nelle scuole;
- più che illegittime, inesistenti;
- una dinamica finalmente ortodossa: il caso del comune di Chiusa Sclafani e la decisione del Tar Sicilia.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti forum/paper/0277 turazza.pdf

In materia si segnala anche l'articolo intitolato "Dimenticare l'obiezione di Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserva relativa nella sentenza n. 115/2011", a cura di Stefania Parisi, assegnista di diritto costituzionale presso l'università di Sassari, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- le notazioni preliminari,
- il fatto e i concetti;
- quale concezione della legalità si evince dai precedenti citati?
- "Desemantizzazioni" progressive del significato della legalità;
- delle due, l'una. Legalità sostanziale o riserva relativa?

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2011/00 09 nota 115 2011 parisi.pdf

Per ulteriori approfondimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011in materia di potere di ordinanza dei sindaci si rimanda alla scheda n. 8855 del Notiziario Giuridico Legale reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8855

Le idee-forza: le chiavi di interpretazione della riforma

L'autore, con il documento in oggetto, si interroga sul senso della riforma della P.A., avviato con la legge 4 marzo 2009, n. 15, e dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, analizzando le seguenti parole chiave, le idee forza della riforma:

- ♦ Effettività;
- ♦ Unilateralità;
- ♦ Datore di lavoro;
- ◆ Responsabilità (individuale);
- (superamento della) Autoreferenzialità;
- ♦ Autonomia (sotto controllo).

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1352/1/Barrera Idee forza.pdf

La responsabilità dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (anche alla luce del d.l. n. 78/2010)

L'autore esamina i vari tipi di responsabilità dei dipendenti pubblici alla luce del d.lgs. 27/10/2009, n. 150 e del d.l. n. 78/2010

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1354/1/Barrera Responsabilita.pdf

Manovra correttiva 2011 e patto di stabilità: le novità per comuni e province- Sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario

Fonte: la Gazzetta degli Enti Locali- intervento di Patrizia Ruffini

"Di rilievo le novità introdotte per comuni e province dalla manovra correttiva 2011, approvata dal Consiglio dei ministri il 30 giugno scorso.

Tra queste: debutto dei criteri di virtuosità nella distribuzione della manovra fra gli enti locali, ulteriori tagli dal 2013, rafforzamento del patto regionalizzato e nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Anzitutto, dal prossimo anno gli enti locali saranno suddivisi in quattro classi: i più virtuosi, i virtuosi, i non virtuosi, i peggiori.

A decidere il posizionamento saranno i nove indicatori di virtuosità, che sono:

il rispetto del patto di stabilità nel triennio precedente.

gli investimenti finanziati con risorse proprie rapportati alla spesa corrente

la spesa in conto capitale rapportata alla spesa corrente,

l'incidenza della spesa di personale sulla spesa totale e il numero dei dipendenti sulla popolazione,

la situazione finanziaria nel triennio,

il livello nel triennio della spesa per auto di servizio,

il numero di sedi di rappresentanza (in Italia e all'estero),

l'autonomia finanziaria,

il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e la partecipazione alla lotta all'evasione fiscale.

Gli enti appartenenti alla classe dei più virtuosi avranno uno sconto di 200 milioni di euro sulla manovra posta a loro carico per il 2012 dall'articolo 14 del decreto legge 78/2010; sarà un decreto del Ministero dell'Economia, d'intesa con la Conferenza Unificata a definire la riduzione.

Dal 2013, inoltre, gli enti appartenenti alla categoria dei più virtuosi, insieme a quelli appartenenti alla categoria dei (solo) virtuosi, vedranno azzerati i tagli introdotti dal d.l. 78/2010 e non saranno soggetti alla ulteriore stretta prevista dal decreto in commento.

La "stretta" ammonta, per i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, a 1 miliardo nel 2013 e 2 miliardi a partire dal 2014; essa opererà, per l'importo ridotto del bonus a favore dei virtuosi, sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo (per i comuni compresi nelle regioni a statuto ordinario) e sui trasferimenti, comprensivi della compartecipazione Irpef (per i comuni di Sicilia e Sardegna).

L'individuazione delle singole riduzioni è rinviata ad un decreto del Mef, d'intesa con la Conferenza Stato città, da emanare entro il 30 giugno 2012.

A decorrere dal prossimo anno le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle province autonome, degli enti locali del territorio, degli enti e organismi strumentali o il cui funzionamento è posto a carico dei predetti enti, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni (comprese le province autonome), previo accordo del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi regionali.

Ciò a condizione che la regione nel triennio precedente abbia rispettato il patto di stabilità interno in tutte e tre gli anni e non sia stata sottoposta ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Le regole del patto regionalizzato richiedono che la regione, nell'individuare le entrate e le spese da considerare nel saldo valido ai fini del patto, rispetti i criteri europei e risponda del mancato raggiungimento dell'obiettivo, attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo, in misura pari allo sforamento.

Sono altresì confermate le sanzioni vigenti a carico degli enti inadempienti e il monitoraggio a livello centrale.

Le modalità di attuazione del nuove regole del patto regionalizzato saranno fissate con decreto del Ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2011.

Intanto debutta la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario, di ammontare pari fino a dieci volte l'indennità di carica, per i primi, e fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri), per i secondi.

Essa sarà stabilita dalla sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nei casi in cui accertino che il rispetto del patto è stato raggiunto mediante imputazioni contabili "scorrette" o altre forme elusive; pensiamo, ad esempio, alla contabilizzazione delle entrate e delle spese alle cosiddette partite di giro, anziché ai pertinenti capitoli di bilancio.

Una ulteriore disposizione sancisce la nullità dei contratti e degli atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno; essa si applica agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto in commento.

Ancora, dopo la soppressione dei trasferimenti statali operata con il federalismo fiscale, le sanzioni riferite a tagli o soppressioni degli assegni statali sono riferite anche alle "nuove" entrate del fondo sperimentale di riequilibrio; in caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare la differenza allo Stato.

Ci si chiede, come riflessione finale, se i criteri di virtuosità saranno davvero in grado di garantire principi meritocratici all'interno del comparto degli enti locali; il nostro timore è che fino alla determinazione dei fabbisogni standard la risposta alla domanda sia comunque negativa".

Le ordinanze dei sindaci

Nel commento intitolato "Le ordinanze (forse non solo) ordinarie dei sindaci in materia di sicurezza urbana tra legalità sostanziale e riserve relative (Il detto e il non detto nella sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale)", a cura di Guido Meloni, si affronta il problema delle ordinanze dei sindaci in tema di sicurezza urbana alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 2011.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo.

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18505&dpath=document&dfile=13072011 003927.pdf&content=Le+ordinanze+(forse+non+solo)+ordinarie+dei+sindaci+in+materia+di+sicur ezza+urbana+tra+legalità+sostanziale+e+riserve+relative+(II+detto+e+iI+non+detto+nella+sentenz a+n.+115/2011+della+Corte+cost.)+-+stato+-+dottrina+-+

Per ulteriori approfondimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011 si rimanda alla scheda n. 8855 del Notiziario Giuridico Legale reperibile al seguente indirizzo: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8855

Il potere d'ordinanza

In materia si segnala il seguente articolo:

"L'irresistibile tentazione del potere di ordinanza", a cura di Giuseppe Marazzita, prof. associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'università di Teramo.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- le ordinanze prefettizie;
- le ordinanze sindacali;
- le ordinanze in materia sanitaria:
- le ordinanze in materia ambientale:
- le ordinanze di protezione civile;
- le estensioni della legge n. 225/1992 ai grandi eventi;
- la prassi attuativa delle ordinanze di protezione civile e per grandi eventi;
- la legittimità costituzionale del potere di ordinanza secondo il giudice delle leggi;
- l'antinomina fra il potere libero di ordinanza e il sistema costituzionale;
- i possibili rimedi contro l'abuso del potere di ordinanza.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=182&Itemid =56

Sicurezza urbana

Nell'articolo intitolato "Sicurezza e vivibilità urbana: un quadro metodologico per la partecipazione dei cittadini", a cura di Mariella Ursini, dottore di ricerca in statistica – responsabile di Borgoservizi, area ricerche, pubblicato sulla rivista "Azienditalia" n. 7 del 2011, a pag. 528, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

- le caratteristiche dello studio e il percorso metodologico;
- il focus group;
- il questionario e il sondaggio;
- l'analisi statistica e la costruzione degli indicatori;
- la restituzione dei risultati ai cittadini

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

La farmacia

"La farmacia è un'altra cosa", è il titolo dell'articolo di Federico Jorio, pubblicata da Astrid, nel quale l'autore svolge alcune considerazioni di carattere giuridico sulla farmacia, coinvolta a pieno titolo nel processo di liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche che ha trovato il

suo perno nelle manovre di luglio (D.l. 70/11, convertito nella legge 111/11, art. 29) e nell'ultima di ferragosto (D.l. 138/11, art. 3), attualmente in discussione al Senato.

A parere dell'autore molte sono le confusioni emerse; infatti da una parte vengono in modo erroneo poste sullo stesso piano le libere professioni e le attività economiche estranee ad un regime concessorio. Dall'altra si vorrebbe estendere l'opportunità di liberalizzare le farmacie, trascurando il fatto che le medesime sono esercitabili soltanto in forza di rilascio di apposita concessione, che trova la sua ragione d'essere nella tutela esclusiva dell'utenza e della salute pubblica.

La volontà del legislatore, ad avviso dell'autore, appare chiara e sembra coincidere con la giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto la riserva in loro favore legittima perché volta all'interesse generale di tutela della sanità pubblica.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

PDL (Statale) Veneto 12 luglio 2011, n. 8 "Disposizioni per evitare il ricorso ai licenziamenti nell'attuale fase di crisi economica"

Per evitare il ricorso ai licenziamenti in questo momento di grave crisi economica, la Regione Veneto intende presentare una proposta di legge di iniziativa consiliare al Parlamento Nazionale in ottemperanza all'art. 121 della Costituzione. Infatti, per la durata di 36 mesi dall'approvazione della sopraccitata proposta di legge il Consiglio del Veneto intende sospendere l'applicazione degli artt. 4, 5, 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 che riguardano la cassa integrazione, la mobilità, i trattamenti di disoccupazione, l'attuazione di direttive della Comunità Europea, l'avviamento al lavoro e altre norme inerenti il mercato del lavoro.

Pertanto, nella piena osservanza di tale principio (il ricorso al non licenziamento), i processi riguardanti le eccedenze di personale nei 36 mesi che seguono all'approvazione della medesima, devono essere gestiti attraverso i contratti di solidarietà ed il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale, che permettono di gestire le fasi di difficoltà produttiva, di riorganizzazione, di riqualificazione e riconversione industriale senza dover ricorrere al licenziamento.

Il testo del Pdl è reperibile al seguente indirizzo:

 $\frac{http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdls/PDLS_0008/1000_5Ftesto_20presentat_o.pdf; jsessionid=D2B6D51506AA0B3220D7EE904BA23D9B$

La Riforma della legge forense

Nell'articolo intitolato "Dalla manovra bis alla riforma della legge professionale forense", a cura di Antonino Ciavola, si affrontano i seguenti aspetti:

- legge quadro o legge speciale;
- le linee guida della riforma;
- l'accesso alla professione;
- la formazione permanente;
- la determinazione del compenso:
- l'assicurazione obbligatoria;
- gli organi di disciplina;
- la pubblicità e l'informazione;
- i punti mancanti.

In proposito si informa che la riforma è attualmente all'esame del Parlamento ed è stata preceduta da una norma che ne ha tracciato le linee guida.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=15816

Ordini professionali e giurisdizione

Nell'articolo intitolato "Ordini professionali e riparto di giurisdizione", a cura di Maricaconcetta D'Arienzo, pubblicato da GiustAmm, si affrontano i seguenti aspetti:

- enti pubblici: nozione, individuazione e relativa disciplina;
- i Collegi e gli Ordini professionali;
- la decadenza della carica di consigliere: i profili sostanziali e processuali.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

L.R. PUGLIA 29.9.2011 n. 25 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro"

La legge, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l'impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l'integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'occupazione.

Definisce le norme in materia di:

• autorizzazione sul territorio regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale e accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro

Costituiscono servizi al lavoro tutte le attività di orientamento, di incontro fra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

La Giunta regionale, determina con proprio provvedimento, le modalità per il rilascio in favore dei soggetti pubblici o privati del provvedimento di autorizzazione alla gestione di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del personale esclusivamente sul territorio regionale e istituisce presso il competente Servizio regionale l'albo dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.

Ai fini della concessione dell'accreditamento costituisce requisito fondamentale l'applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali da parte dei soggetti richiedenti l'accreditamento.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo: http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=1.htm&anno=xlii&num=156

L.P. TRENTO 6.10.2011 N. 13 "Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato"

La legge riconosce il valore civile del lavoro e del volontariato e sostiene i familiari dei lavoratori e dei volontari vittime di incidenti mortali.

A tal fine, la Provincia istituisce un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi una tantum a titolo assistenziale nell'immediatezza dell'evento mortale e il contributo è erogato indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità in merito all'evento mortale ed è aggiuntivo rispetto a eventuali indennizzi o emolumenti che trovano il loro titolo in altre leggi, in rapporti assicurativi o previdenziali.

L'accesso al fondo di solidarietà è ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi a lavoratori in occasione di lavoro anche nel caso in cui il lavoratore risulti privo di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

E' ammesso anche nel caso di incidenti mortali occorsi nell'adempimento del proprio dovere agli

- appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze di polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti;
- ai volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto infermi in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Il contributo di solidarietà spetta se la vittima e i familiari beneficiari sono residenti in Provincia di Trento al momento dell'incidente e sono i componenti del nucleo familiare anagrafico, conviventi al momento dell'incidente mortale con la vittima, legati alla stessa da rapporti di coniugio, di convivenza more uxorio o di parentela fino al secondo grado.

La misura del contributo di solidarietà è determinata dalla Giunta provinciale in proporzione alla condizione economica entro il limite massimo di 25.000 euro.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione

PDL Lazio del 16 novembre 2011, n. 273 "Norme in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro, promozione dell'occupazione, organizzazione e disciplina del mercato del lavoro"

A seguito della grave crisi economica nazionale ed internazionale che sta abbattendosi sulla Regione Lazio, i cui pesanti effetti vanno ad incidere anche sul sistema lavoro, il Consiglio regionale della suddetta Regione, per porre rimedio all'attuale situazione, ha predisposto una proposta di legge volta alla promozione dell'occupazione, all'organizzazione e alla qualità del lavoro

La presente proposta di legge nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e, in applicazione dell'art. 6 , comma 5, dello Statuto, intende perseguire, in modo particolare i seguenti obiettivi:

- promuovere il dialogo sociale, la cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese;
- agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro mediante la fornitura di servizi a lavoratori e a datori di lavoro;
- promuovere l'acquisizione ed il perfezionamento di competenze professionali nel corso di tutto l'arco della vita;
- contrastare la precarietà del lavoro realizzando condizioni che favoriscano la continuità della condizione lavorativa;
- mirare all'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella vita economica, sociale e politica;
- promuovere l'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili;
- favorire la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura;

• contrastare il lavoro nero e favorirne l'emersione; adottare le misure dirette al sostegno al reddito delle persone prive di lavoro e dei lavoratori precari.

Il testo della Proposta di legge è http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20273.pdf consultabile presso il Settore.

La tutela dell'ordine pubblico urbano

Si segnala l'articolo intitolato "Il terrorismo urbano e i fantasmi della legge reale", a cura di Massimo Donini, ordinario di diritto penale presso l'università di Modena e Reggio Emilia, pubblicato sulla rivista "Diritto penale e processo" n. 12 del 2011, a pag. 1433, reperibile sulla banca dati Pluris Cedam.

A seguito dei gravi episodi di cronaca verificatisi è emersa la necessità di predisporre una legge speciale per tutelare l'ordine pubblico urbano anche se, al momento cio è stato rinviato, si impone tuttavia, una grande attenzione per non incorrere in derive illiberali e sulle contraddizioni di un diritto penale da utilizzare in modo duplice: come arma e garanzia nel medesimo contempo. Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- la tentazione di una legge reale bis;
- i contenuti ipotizzati;
- l'ordine pubblico e l'ordine pubblico urbano: nel solco di una tradizione;
- i rischi di derive illiberali.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.